



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Sezione civile – area Crisi d’impresa**

197-1/2024 R.G. P.U.

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

Dott. Giuseppe Rana	Presidente
Dott.ssa Francesca Pastore	Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra	Giudice relatore

esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato, nel procedimento in epigrafe ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell’apertura della liquidazione controllata dei beni di DIMALTA MARCO (C.F. DMLMRC82D01A669L), nato a Barletta il 1.04.1982 ed ivi residente alla Via Paolo Ricci n. 258, assistito dall’avv. Maddalena Petronelli

Con ricorso depositato il 19.9.2024, Dimalta Marco, con l’assistenza dell’O.C.C. di Trani nella persona del liquidatore dott. Francesco Cannone, ha chiesto dichiararsi l’apertura della liquidazione controllata sui propri beni, trovandosi in stato di sovraindebitamento causato dalle vicende della sua precedente attività imprenditoriale (ditta individuale omonima) operante nel settore delle lotterie e scommesse dal 2009 al 2021, anno in cui è stata cancellata dal Registro delle imprese.

In limine litis, in virtù dell’art. 8 D.L. n. 178/2024 (norma di interpretazione autentica dell’art. 56 D.Lgs n. 136/2024), i requisiti di ammissibilità della procedura rimangono assoggettati all’art. 268 c.c.i.i. nella versione precedente alle modifiche apportate dal D.Lgs n. 136/2024 essendo stato il procedimento iscritto a ruolo in data 19.9.2024, antecedentemente all’entrata in vigore del c.d. *Correttivo bis* (28.8.2024). Con la conseguenza che non appare necessaria l’attestazione ex art. 268 terzo comma c.c.i.i.. Il prosieguo del procedimento sarà regolato, invece, dalle disposizioni del D.Lgs n. 136/2024.



In via preliminare deve osservarsi che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, parte prima, del CCII. Sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2 CCII, in quanto il centro di interessi principale del ricorrente si trova nel comune di Barletta.

Nel merito, deve rilevarsi che sussiste lo stato di crisi del ricorrente in quanto l'esposizione debitoria ammonta ad € 1.088.285,58, a fronte di tale debitoria, il patrimonio del ricorrente è rappresentato dallo stipendio mensile del Di Malta (circa € 3.000,00), dal compenso come amministratore unico della "MID Digital Network s.r.l.s." (€ 100,00 circa), dell'assegno unico erogato dall'Inps (€ 221,60) e dalla liquidazione della partecipazione sociale e delle azioni in suo possesso.

Non appare superfluo osservare che la procedura liquidatoria ha carattere universale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, senza che possano essere esclusi a priori alcuni beni, salvo i limiti previsti dall'art. 268 quarto comma D.Lgs n. 14/2019 s.m.i., con la conseguenza che non assume alcun rilievo l'eventuale proposta e il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al liquidatore la verifica dell'attivo e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 D.lgs 14/2019 e s.m.i., mentre la determinazione del limite di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, con indicazione da effettuarsi in questa sede in base agli elementi forniti.

Ai fini della determinazione della quota di reddito escluso dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 268 quarto comma lett. b CCII – la cui quantificazione va operata in questa sede, salva successiva revisione da parte del giudice delegato previa acquisizione di ulteriori notizie – deve osservarsi che al momento le entrate mensili del nucleo familiare della ricorrente ammontano a complessivi € complessivi € 3.321,60 (considerato il reddito da lavoro percepito dal ricorrente, l'assegno unico erogato dall'INPS, il compenso netto in qualità di amministratore e il reddito della moglie).

Deve quantificarsi in € 1.200,00 il fabbisogno mensile del nucleo familiare del ricorrente (somma determinata secondo il dato ISTAT).

Alla luce delle suesposte argomentazioni, considerata la composizione del nucleo familiare, atteso che anche la moglie del ricorrente, [REDACTED] (la quale, tra l'altro, si è impegnata al pagamento delle rate del mutuo ipotecario contratto con la Banca Credem per l'acquisto della casa familiare), deve contribuire in quanto coniuge con l'istante con il proprio reddito al fabbisogno familiare, si ritiene che la quota di reddito da lasciare



nella disponibilità del Dimalta ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b, CCI, è pari ad € 600,00.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale visti gli artt. 1,2,27,125,268, 269, 356 e 358 CCII,

- 1) dichiara aperta la liquidazione controllata dei beni di DIMALTA MARCO (C.F. DMLMRC82D01A669L), residente a Barletta alla Via Paolo Ricci n. 258;
- 2) nomina giudice delegato per la procedura la dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
- 3) nomina liquidatore il dott. Francesco Cannone;
- 4) dispone che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione;
- 5) dispone che siano esclusi dalla liquidazione il reddito del ricorrente Dimalta Marco dell'importo di € 600,00, con obbligo di versare in favore della procedura il reddito eccedente tale limite (e, dunque, anche la tredicesima e quattordicesima mensilità, ove eventualmente percepite) nonché ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere a qualsiasi titolo nel corso della procedura;
- 6) assegna a tutti i terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo pec., la domanda di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- 7) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 8) autorizza il liquidatore ad accedere, con le modalità previste dagli artt. 155 quater, quinquies e sexies disp. att. cpc, alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali, alle banche dati degli atti assoggettati ad imposta di registro, al pubblico registro automobilistico ed acquisire la documentazione contabile in possesso di banche ed intermediari finanziari relativi a rapporti del debitore anche se estinti;
- 9) dispone l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale a cura del liquidatore, con omissione dei dati sensibili;



10) dispone che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni del debitore.

Manda alla cancelleria per la comunicazione al debitore, all'advisor, al liquidatore e all'OCC.

Così deciso a Trani, nella camera di consiglio del 11.12.2024.

Il giudice estensore

Maria Azzurra Guerra

Il presidente

Giuseppe Rana

